

**STATUTO DELLA "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO G.
ZUCCARO – A.P.S. - E.T.S."**

Costituzione - Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n. 117/2017 (d'ora in avanti codice del terzo settore) l'associazione "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "GIOVANNI ZUCCARO – APS – E.T.S." che deriva dalla originaria "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "GIOVANNI ZUCCARO", già nata nel 1865 e legalmente costituita in data 16 marzo 1920 con atto Notaio Francesco Giovanni Alemanno registrato a Nardò il 24 marzo 1920 ed omologato dal Tribunale di Lecce con decreto del 10 aprile trascritto nei registri della sua cancelleria il 13 luglio 1920.

L'associazione farà uso dell'acronimo ETS e dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La denominazione dell'Associazione diverrà "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "GIOVANNI ZUCCARO – APS - ETS".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede in Nardò al Corso Vittorio Emanuele II, n. 19. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "GIOVANNI ZUCCARO – APS - ETS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare la "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "GIOVANNI ZUCCARO – APS - ETS" persegue le seguenti finalità:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 8) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 9) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e Successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 10) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 11) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 12) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 13) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzazione di eventi e manifestazioni, organizzazione di attività mirate e specifiche che consentano di raggiungere le finalità sopra descritte. In particolare così come dalla sua costituzione, promuove il mutuo soccorso e lo spirito di fratellanza tra i soci.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Una volta ammessi, la qualifica di socio si assume nel momento del giuramento che i nuovi soci, saranno tenuti a presentare davanti all'Assemblea Generale dei Soci, pronunciando la formula di rito: "Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza di rispettare lo statuto e i regolamenti della Società Operaia, alla quale mi onoro di appartenere, di obbedire alle leggi dello stato, di serbare buona condotta morale e civile".

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative

dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e del regolamento.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio

Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Soci Onorari e Soci Benemeriti

Art. 15.

Sono Soci Onorari coloro che abbiano reso materialmente, moralmente o intellettualmente segnalati servizi all'associazione, al Paese o alla Patria o in genere alla Nazione o allo Stato. La loro proclamazione avviene nel corso di una riunione dell'Assemblea di nomina.

Sono Soci Benemeriti coloro che – a titolo di liberalità – effettuano elargizioni patrimoniali in favore dell'associazione, ovvero abbiano contribuito, con atti di benemeranza, al miglioramento dell'associazione. La loro proclamazione avviene nel corso di una riunione dell'Assemblea di nomina.

Il titolo di Socio Onorario e di Socio Benemerito viene conferito con deliberazione della maggioranza degli aventi diritto al voto dell'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tali a titolo gratuito, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di intervento, ma non godono del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Anche i soci cosiddetti effettivi, cioè i soci aventi diritto al voto nelle assemblee possono essere Benemeriti, purché non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari da almeno cinque anni.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17.

L'Assemblea è Organo Sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 18.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r. ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione oppure mediante esposizione in bacheca presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla Legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio e per delega e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con gli stessi quorum previsti per le modifiche statutarie.

Art. 22.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci anche componenti del Consiglio Direttivo hanno il dovere di astenersi se in conflitto di interessi. Per le votazioni per le elezioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal

Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto e su liste proposte a firma di almeno 20 (venti) soci. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal consigliere più anziano, nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e altre cariche previste nel regolamento;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla Legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Art. 26.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni dell'intero consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 27.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, ad aprire presso Banche o Poste conti correnti, libretti di deposito, esercitare la loro portabilità presso altri Istituti e chiuderli. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi

statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30.

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, e successivamente modificati dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre membri scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma due, del codice civile e si applica l'articolo 2399 dello stesso codice. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e successivamente modificati dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche introdotte dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di Legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei Probiviri

Art. 32.

Il Collegio dei probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione. Esso è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto, tra i soci più anziani iscritti all'associazione.

I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art.33.

Il Collegio dei probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed ai regolamenti.

Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Avverso la sanzione è ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il Comitato dei garanti eletto dall'assemblea, tramite raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) entro giorni trenta dalla notifica, con allegate memorie difensive.

Le regole di procedura del funzionamento del collegio dei probiviri vengono disciplinate da apposito regolamento.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34.

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio così redatto una volta approvato dall'Assemblea va depositato al Registro Unico Nazionale.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000 (trecentomila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nei casi richiesti dalla Legge il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale il bilancio sociale predisposto nei modi di Legge.

Art.35.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie direttamente connesse ed accessorie al fine di aiutare l'associazione a promuovere l'oggetto sociale, rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, denaro;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le Leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali

altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40.

In tema di bilancio si applica l'art.14 D.Lgs. 117/2017.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) Euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 41.

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 42.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs 117/2017

e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Giuseppe Guglielmini; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo